

Comune di San Benedetto del Tronto

Regolamento del Nucleo di Valutazione

Aggiornamento del dicembre 2011

Indice

Art. I	Oggetto del Regolamento	Pag.3
Art.2	Composizione del Nucleo di Valutazione	Pag.3
Art.3	Dipendenza gerarchica e responsabilità del Nucleo di Valutazione	Pag.3
Art.4	Funzioni del Nucleo di Valutazione	Pag.4
Art.5	La valutazione del personale con qualifica dirigenziale	Pag.4
Art.6	Il processo di valutazione dei dirigenti	Pag.5
Art. 7	Il controllo strategico	Pag.6
Art. 8	Risorse	Pag.6
Art. 9	Accesso ai documenti amministrativi	Pag.7
Art.10	Rapporti tra Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione	Pag.7
Art.11	Codice di Comportamento	Pag.7
Art 12	Regole di funzionamento interno e modalità di comunicazione	Pag.8
Art.13	Compenso e durata	Pag.9
Art.14	Disposizione finale	Pag.9

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione del Comune di San Benedetto del Tronto:
 - dell'art. 1, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 286 del 30/7/1999 di "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della L.59/97;
 - dell'art. 147 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento locale";
 - dell'art. 67 comma 3 del vigente Regolamento di contabilità;
 - dell'art. 15 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.

ART, 2

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

- 1. Il nucleo di valutazione, è composto come segue:
 - a) dal Segretario Generale o dal Direttore Generale, se istituito, in qualità di Presidente:
 - b) da due a quattro componenti scelti tra esperti qualificati in materie economiche, finanziarie e controllo di gestione.
- 2. Le sedute sono valide con la presenza di tre componenti.
- 3. In occasione della valutazione dell'attività del Segretario Generale, quest'ultimo viene surrogato dal Sindaco in seno al Nucleo di Valutazione.

ART. 3

DIPENDENZA GERARCHICA E RESPONSABILITA' DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il nucleo di valutazione nominato dalla Giunta Comunale opera in posizione autonoma, sia rispetto agli organi di governo, sia rispetto ai responsabili della gestione e risponde esclusivamente al Sindaco del Comune.

2. In ordine a fatti segnalati e la cui conoscenza consegue dall'esercizio delle relative funzioni di Controllo e Valutazione, non si configura l'obbligo di denuncia di cui all'art. 1, comma 3 della Legge 20/94, ai sensi dell'art. 1, comma 6 del D.Lgs. 286/99.

ART. 4

FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

- 1. L'attività del nucleo di valutazione ha per oggetto:
 - a) la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
 - b) la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
 - c) la consulenza in materia di valutazione del personale sia appartenente alle categorie A, B, C, D, che alle Posizioni Organizzative, qualora l'intervento sia richiesto dai dirigenti;
 - d) la consulenza in materia di controllo di gestione, qualora l'intervento sia richiesto;
 - e) ogni altro compito assegnato dalle leggi, statuti, regolamenti o funzioni direttamente attribuite dal Sindaco.

ART. 5

LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

- 1. La valutazione dei dirigenti ha per oggetto :
 - a) la valutazione del rendimento inteso come la capacità di conseguire risultati in rapporto agli obiettivi espressi nel Peg e nel Piano degli obiettivi del Segretario Generale in qualità di Presidente del nucleo di valutazione.;
 - b) la valutazione dei comportamenti direzionali espressi nell'esercizio del ruolo connesso all'incarico assegnato.
- 2. L'attività di valutazione del personale dirigente ha lo scopo di erogare la retribuzione di risultato come previsto dal contratto CCNL, di orientare le prestazioni dei dirigenti verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, di valorizzare e promuovere lo sviluppo professionale degli stessi, nell'ambito di un contesto

operativo orientato ad obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nonché di trasparenza e imparzialità della gestione amministrativa.

- 3. La valutazione deve considerare le effettive condizioni organizzative e gestionali in cui è esercitato il ruolo di responsabile, tenendo conto sia delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, sia delle eventuali difficoltà del contesto operativo o di eventi non prevedibili in sede di definizione degli obiettivi.
 Infine, la valutazione deve tenere conto del peso strategico degli obiettivi rispetto agli indirizzi politico amministrativi.
- 4. L'attività di valutazione dei dirigenti viene effettuata oltre che sulla scorta del presente regolamento, anche in base al Manuale per il Valutatore che può essere modificato ogni anno, in cui sono specificati e dettagliate:
 - Finalità della valutazione;
 - Oggetto della valutazione;
 - Metodologia e criteri di valutazione;
 - Soggetti preposti alla valutazione;
 - Tempistica della valutazione;
 - Comunicazione della valutazione:
 - Errori da evitare nella valutazione;
 - Scheda di valutazione tipo.

ART. 6

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

- 1. Il processo valutativo deve attivarsi attraverso le seguenti fasi:
 - a) determinazione in sede di contratto collettivo decentrato, secondo le procedure previste dal CCNL, dei criteri generali relativi a:
 - individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
 - 2) modalità di determinazione e di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 - 3) sistemi di valutazione dei risultati di gestione, anche con riferimento al procedimento e ai termini di adempimento;
 - b) elaborazione del Manuale del Valutatore da parte del Nucleo;

- c) comunicazione del Manuale ai Dirigenti, al Sindaco e alla Giunta;
- d) negoziazione degli obiettivi risultati attesi, con individuazione degli indicatori misurabili al fine della verifica e della valutazione;
- e) indicazione dei comportamenti direzionali attesi;
- f) predisposizione del sistema di reporting periodico sulla gestione e del monitoraggio delle osservazioni sui comportamenti direzionali;
- g) analisi periodica dei reports;
- h) supporto ai responsabili per l'attivazione di azioni correttive per le criticità evidenziate nell'attuazione degli obiettivi e nei comportamenti direzionali;
- i) istruttoria della valutazione da parte del Nucleo;
- i) contraddittorio sull'esito della valutazione con i valutati;
- k) valutazione finale da parte del Sindaco ed emanazione del relativo decreto.

IL CONTROLLO STRATEGICO

- 1. Il controllo strategico si qualifica come attività di consulenza interna per gli amministratori e ha lo scopo di verificare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
- 2. Il Sindaco può richiedere una relazione scritta sul controllo strategico, da inviarsi al Consiglio entro il 30 settembre, in sede di verifica dello stato di attuazione dei programmi di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000. Le richieste di chiarimenti ed integrazione di elementi contenuti nella relazione avvengono per il tramite del Sindaco.

ART. 8

RISORSE

Il nucleo di valutazione si avvale di un ufficio di staff per il supporto amministrativo
che ha il compito di verbalizzare le riunioni e di svolgere attività di raccolta, studio,
ricerca ed elaborazione di documenti, prospetti e dati statistici economico finanziari, amministrativi etc.

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

- 1. Per la propria attività il Nucleo di valutazione utilizza le fonti informative degli uffici, i dati direttamente prodotti dai dirigenti, dall'ufficio di supporto amministrativo al Nucleo, dall'Ufficio Controllo di Gestione, dagli Amministratori e da chiunque sia portatore di interessi purché identificabile.
- 2. L'accesso ai verbali delle riunioni è garantito agli interessati, quando la conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ai sensi dell'art. 24, comma 2 della L. 241/90.

ART. 10

RAPPORTI TRA NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

- 1. Il Nucleo di valutazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. C del D.lgs. 286/99, può utilizzare ai fini della propria attività anche i risultati del Controllo di Gestione.
- 2. Il Nucleo di valutazione può chiedere specifici reports e indicatori economico finanziari ai fini dell'esercizio della propria attività.

ART. 11

CODICE DI COMPORTAMENTO

- 1. Tutti i componenti del Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico sono tenuti ad osservare le seguenti norme:
 - a) l'attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale ed operativa della struttura stessa;
 - b) i risultati, le raccomandazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta dovranno essere indirizzate al Sindaco e tramite questi alla Giunta;
 - c) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente, sull'attività svolta.

REGOLE DI FUNZIONAMENTO INTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E RELATIVE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Il NdV si riunisce obbligatoriamente almeno nelle seguenti circostanze:

- nella fase di avvio del ciclo annuale di valutazione
- nella fase di verifica intermedia dello stato di avanzamento del Piano degli
 Obiettivi
- alla conclusione del ciclo annuale per la valutazione finale dei Dirigenti

La proposta di convocazione del NdV può essere avanzata da uno o più componenti del Nucleo stesso.

Le sedute del NdV sono valide con la presenza di almeno tre componenti.

A conclusione di ogni seduta vene stilato da parte di uno dei componenti, espressamente incaricato di volta in volta dal NdV stesso, un verbale di registrazione delle presenze e di sintesi dei lavori, che viene inviato al Sindaco previa approvazione tempestiva da parte degli altri componenti presenti alla seduta.

Ogni qual volta uno o più componenti del NdV intendano predisporre e diramare una comunicazione formale da parte del NdV stesso a interlocutori interni all'Amministrazione (es. a Dirigenti, al Sindaco, ecc.) si applica la prassi del silenzio assenso oltre i cinque giorni dalla data della comunicazione ai restanti componenti del NdV.

Qualsiasi comunicazione il NdV intenda indirizzare all'esterno dell'Amministrazione Comunale, essa deve essere sottoposta all'approvazione del Sindaco.

Il NdV si avvale sistematicamente come canale per le sue comunicazioni di:

- la Segreteria del Sindaco per le comunicazioni al/dal Sindaco e agli Assessori e per l'inoltro della documentazione ufficiale ai Dirigenti
- l'Uff Controllo di Gestione per le comunicazioni ai/dai Dirigenti e altro personale dell'amministrazione e ai componenti del NdV

COMPENSO E DURATA

- Ai componenti esterni verrà corrisposto un compenso annuo lordo stabilito al momento della nomina. Per periodi di attività inferiori all'anno, il compenso è ridotto proporzionalmente.
- 2. Il periodo di durata del nucleo viene stabilito nell'atto di nomina e comunque, non puo' superare il mandato politico. I membri sono rieleggibili e restano in carica fino alla nomina del nuovo nucleo.
- 3. Del conferimento dell'incarico viene pubblicato avviso anche su quotidiani di maggior interesse locale.
- 4. Uno o più componenti del nucleo possono essere revocati anticipatamente su decisione motivata della Giunta Comunale.

ART. 14

DISPOSIZIONE FINALE

 Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa espresso richiamo alle norme di leggi vigenti, al CCNL per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali -Area dirigenti, al contratto decentrato e al Manuale per il Valutatore.